

## LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>La riforma del lavoro sportivo in Gazzetta Ufficiale</b></p> <p>D.Lgs n. 163 del 5 ottobre 2022 (G.U. n. 256 del 2 novembre 2022)</p>	<p>È stato pubblicato il decreto con le misure integrative e correttive del D.Lgs n. 36/2021, recante il <b>riordino</b> e la <b>riforma</b> in materia di <b>enti sportivi</b> professionistici e dilettantistici e di <b>lavoro sportivo</b>. Il decreto entra in vigore il 17 novembre 2022, tuttavia le <b>disposizioni</b> in materia di rapporto di lavoro sportivo si applicheranno <b>dal 1° gennaio 2023</b>.</p>
<p><b>Riduzione contributiva in edilizia anno 2022: le istruzioni operative</b></p> <p>Circolare INPS n. 123 del 28 ottobre 2022</p>	<p>Per l'anno 2022 è stata confermata la <b>riduzione contributiva</b> a favore delle <b>imprese edili</b>, nella misura dell'<b>11,50%</b>. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza <b>gennaio 2023</b>. I datori di lavoro possono inviare le <b>domande</b> fino al <b>15 febbraio 2023</b>.</p>
<p><b>Mancata formazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti di CIGS</b></p> <p>Decreto Ministero del Lavoro 2 agosto 2022 (G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022)</p>	<p>Con apposito decreto il Ministero del Lavoro detta i <b>criteri</b> e le <b>modalità</b> per l'<b>accertamento sanzionatorio</b> in relazione alla mancata attuazione dell'<b>obbligo formativo</b> da parte dei lavoratori <b>beneficiari</b> di trattamenti di <b>integrazioni salariali straordinarie</b>.</p>
<p><b>TUR innalzato al 2,00%</b></p> <p>Circolare INPS n. 124 del 28 ottobre 2022 Circolare INAIL n. 41 del 28 ottobre 2022</p>	<p>A seguito dell'<b>aumento</b> del <b>TUR</b> (pari ora al <b>2,00%</b>) deliberato dalla <b>Banca Centrale Europea</b> con decorrenza 2 novembre 2022, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le <b>variazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di <b>debiti contributivi</b> ed accessori di legge, nonché della misura delle <b>sanzioni civili</b> per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;</li> <li>• del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per <b>premi ed accessori</b>, nonché della misura delle <b>sanzioni civili</b>.</li> </ul>
<p><b>Ulteriori indicazioni sui congedi</b></p> <p>Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022</p>	<p>L'INPS fornisce indicazioni operative relativamente al <b>congedo di paternità obbligatorio</b> e ai <b>congedi parentali</b>, revisionati profondamente, nonché regola la nuova <b>maternità anticipata</b> per gravidanza a rischio delle <b>lavoratrici autonome</b>. L'Istituto precisa, inoltre, che, con successivi messaggi, saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.</p>
<p><b>Lavoro agile: termine comunicazioni ordinarie al 1° dicembre 2022</b></p> <p>Nota Ministero del Lavoro del 25 ottobre 2022</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha reso noto il <b>differimento</b> dal 1° novembre al <b>1° dicembre 2022</b> per la <b>trasmissione</b> delle <b>comunicazioni di lavoro agile in forma ordinaria</b>. Lo slittamento non si riferisce, invece, alle comunicazioni trasmesse entro il <b>31 dicembre 2022</b> con la <b>procedura semplificata</b>, utilizzabile nel caso in cui non sia stato stipulato l'accordo individuale e la prestazione in regime di smart working sia resa non oltre la fine del 2022.</p>

L'art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, **limitatamente al periodo d'imposta 2022**, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche, non concorrono** a formare il **reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 600**.

In caso di **superamento** del predetto limite, **il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle utenze domestiche **concorrono alla formazione del reddito imponibile**, compresa dunque la quota inferiore ad euro 600.

### **BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO**

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 600, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

### **SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO**

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 600, si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ad **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**. Sono, inoltre, **ricomprese** le **utenze** per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio ma ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) **e quelle** per le quali, pur essendo le utenze **intestate al proprietario dell'immobile (locatore)**, nel contratto di locazione è prevista espressamente una **forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario)**.

A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, **il datore di lavoro deve:**

- **acquisire e conservare la documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta per le utenze** nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali ovvero
- **acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il **datore di lavoro è tenuto** ad acquisire anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.

La **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è **valida anche se** la stessa è **intestata a una persona diversa dal lavoratore** dipendente, **purché** sia **intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR** o, in caso di riaddebito analitico, **al locatore**.